

## **REGOLAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL LICEO "GAETANA AGNESI"**

### **Art.1 PRINCIPI GENERALI**

1.1 I criteri di valutazione nella Scuola secondaria di secondo grado si riferiscono all'apprendimento disciplinare e alle competenze trasversali, acquisite dagli studenti nonché al loro comportamento.

Le indicazioni contenute nel seguente regolamento sono in linea con le normative ministeriali vigenti per il tipo di curriculum previsto per la scuola secondaria di secondo grado, tra cui lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24/16/1998 n. 249), il D.P.R. 122 del 22 giugno 2009, il D.Lgs. 62/2017 e la Legge 150/2024, con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e con il Patto educativo di corresponsabilità firmato dalle famiglie e dagli studenti al momento dell'iscrizione.

1.2. Il processo di valutazione si basa su criteri di:

- **Equità:** garantire a tutti gli studenti pari opportunità di successo formativo.
- **Trasparenza:** esplicitazione di criteri e modalità di valutazione agli studenti e alle famiglie.
- **Multidimensionalità:** considerazione delle conoscenze, competenze, abilità e progressi personali.
- **Orientamento:** supporto allo sviluppo individuale e alle scelte educative future.

"La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'art. 2, c. 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni". D.P.R. 122/2009, art.1, c. 2.

"Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa". D.P.R. 122/2009, art.1, c.5.

### **Art. 2. FUNZIONI E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE**

2.1. Gli scopi principali della valutazione sono quelli di:

- supportare il successo formativo dell'individuo e le sue competenze trasversali e di cittadinanza;
- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe;
- predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;
- fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento;
- promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà;
- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;
- comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di maturazione personale.

2.2 La valutazione si articola in tre principali funzioni:

2.2.1. **Diagnostica:** consiste nell'identificare i punti di forza e le aree di miglioramento all'inizio o durante un percorso didattico; corrisponde all'accertamento dei prerequisiti cognitivi ed affettivo-motivazionali posseduti dagli allievi al momento dell'avvio del percorso di formazione.

2.2.2. **Formativa:** ha l'obiettivo di monitorare il processo di apprendimento per intervenire in itinere con strategie di recupero o potenziamento. Consiste nel fornire allo studente una informazione accurata circa i punti forti e i punti deboli del suo apprendimento e al docente una serie di dati che gli permettano di assumere decisioni didattiche appropriate ai bisogni individuali degli studenti.

2.2.3. **Sommativa:** misurare il livello di apprendimento a conclusione di un periodo o di un ciclo, consente di analizzare al termine di un quadri mestre o di un anno scolastico gli esiti del percorso di formazione e di effettuare il bilancio complessivo delle conoscenze e abilità acquisite dagli

studenti. La valutazione sommativa viene effettuata alla fine di una unità di apprendimento (UDA) o anche come step all'interno della stessa, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e dai dipartimenti di materia.

### **Art. 3. VERIFICA E VALUTAZIONE**

3.1 La verifica è uno strumento per la raccolta sistematica di dati attraverso strumenti diversi, strutturati e non: test prove strutturate, saggi, elaborazioni di testi, questionari, prove pratiche, interrogazioni, osservazioni etc.

Nel momento della verifica il docente comincia a raccogliere i dati, a misurare dei fenomeni e a registrare dei comportamenti. In questa fase egli sospende il giudizio nell'attesa di avere abbastanza dati da confrontare per poi valutare.

3.2 La valutazione: una volta raccolto un numero sufficiente di dati, il docente legge i diversi risultati e li interpreta in base a dei criteri prestabiliti ed esplicitati in modo chiaro e trasparente per procedere alla valutazione. La verifica, quindi, è la raccolta dei dati, mentre la valutazione è l'interpretazione del loro significato.

3.3 All'interno dei dipartimenti disciplinari viene annualmente deciso il numero minimo delle valutazioni necessarie per procedere alla valutazione sommativa di fine periodo.

3.4 Gli studenti con BES o DSA ricevono verifiche e valutazioni personalizzate, in coerenza con i rispettivi PDP o PEI.

### **Art. 4. STRUMENTI DI VALUTAZIONE**

Gli strumenti di valutazione cambiano a seconda della disciplina interessata, possono essere scritti, orali, operativi, grafici e informatici:

4.1. *Verifiche scritte*: prove strutturate e semi strutturate (vero/falso, a scelta multipla, a integrazione...), relazioni, componimenti, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi. Si specifica che le verifiche scritte vanno restituite corrette di norma nell'arco di 10-15 giorni (vedi patto educativo di corresponsabilità). Non possono essere programmate più di due verifiche scritte in una stessa giornata.

4.2. *Verifiche orali*: colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte. La valutazione delle interrogazioni sarà motivata e comunicata tempestivamente sia agli studenti (per favorire il processo di auto-valutazione), sia alle famiglie attraverso il registro elettronico entro 24 ore.

4.3. *Verifiche di performance*: prove grafiche, prove motorie, prove di uso pratico della lingua nelle ore di compresenza con il docente madrelingua. La valutazione delle interrogazioni sarà motivata e comunicata tempestivamente sia agli studenti (per favorire il processo di auto-valutazione), sia alle famiglie attraverso il registro elettronico entro 24 ore. Per la valutazione delle prove proposte dal docente madrelingua, il voto sarà previamente concordato con il docente curricolare, motivato e comunicato tempestivamente sia agli studenti (per favorire il processo di auto-valutazione), sia alle famiglie attraverso il registro elettronico entro 24 ore.

4.4. *Osservazioni sistematiche* sulla partecipazione alle attività della classe: le osservazioni sistematiche permettono di conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo studente e concorrono alla verifica degli apprendimenti oltre che alla valutazione del comportamento. Tali osservazioni potranno anche essere esplicitate e convertite dal docente in voti orali o pratici sul registro elettronico, purché accompagnati da un commento nel riquadro delle osservazioni visibili alla famiglia. Il commento dovrà specificare in modo chiaro le competenze valutate e gli indicatori previsti.

L'osservazione valutativa si applica anche alle attività pratiche e di performance.

4.5. *Prove comuni*: la scelta delle verifiche da somministrare è effettuata dagli insegnanti singolarmente in coerenza con le linee guida concordate all'interno dei vari dipartimenti/ambiti disciplinari nelle riunioni di inizio anno scolastico; vengono altresì effettuate prove di verifica comuni tra classi parallele con i criteri di valutazione stabiliti dai dipartimenti.

### **Art. 5 ATTIVITÀ E CORSI DI RECUPERO**

5.1. A seguito di valutazione sommativa e periodica può presentarsi una carenza in una o più discipline (valutazione insufficiente). In seguito a tale carenza devono essere messe in atto dal

docente entro la fine dell'anno attività di recupero volte a colmare le lacune evidenziate. L'attestazione del recupero delle carenze si configura come una verifica sommativa e può avvenire in qualsiasi momento, previa comunicazione da parte del docente.

La valutazione dei risultati dell'attività di recupero verrà riportata sul registro.

5.2. Le tipologie di interventi previsti sono:

5.2.1. Attività di recupero in ambito curricolare (recupero in itinere da svolgere durante il corso dell'anno);

5.2.2. Attività individuale (pacchetti di attività attribuite al singolo studente);

5.2.3. Corsi di recupero di fine periodo per studenti con insufficienze

La ripartizione temporale, previo accertamento della copertura finanziaria (fatta a settembre), verrà individuata nei mesi di giugno, luglio.

Secondo la normativa vigente il docente curricolare che non effettua il corso è tenuto a raccordarsi con il docente del corso indicandogli tutti gli elementi necessari affinché il corso sia proficuo per l'alunno. Il docente titolare del corso avrà cura di redigere l'apposito registro e di tener conto delle carenze degli studenti per un percorso finalizzato all'assolvimento del debito.

## **Art. 6. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI**

Vedi allegato 1: Criteri di valutazione degli apprendimenti

## **Art. 7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE**

7.1 A integrazione dell'allegato 1, si vedano la programmazione dei dipartimenti di materia e i documenti di programmazione individuale dei docenti.

## **Art. 8. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO**

Vedi allegato 2

## **Art. 9. VALUTAZIONE DEL PCTO**

9.1. Le tipologie di attività previste dalla normativa per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), introdotti con la Legge n. 145/2018, si basano sulla promozione di competenze trasversali e sull'orientamento professionale. Le attività principali includono:

- Attività in azienda o enti esterni: Esperienze di formazione pratica presso aziende, enti pubblici, associazioni, o altre realtà lavorative per conoscere l'organizzazione e il funzionamento del mondo del lavoro.
- Progetti scolastici: Progettazione e realizzazione di iniziative interne alla scuola (es. simulazioni di impresa, project work, laboratori interdisciplinari) che consentano agli studenti di sviluppare competenze in un contesto simulato ma realistico.
- Incontri di orientamento: Sessioni con esperti del mondo del lavoro, universitari, o professionisti per supportare gli studenti nelle scelte future.
- Formazione specifica: Corsi su sicurezza sul lavoro (obbligatori per tutti), soft skills, comunicazione, problem solving e altre competenze trasversali richieste dal mercato del lavoro.
- Esperienze di alternanza all'estero: opportunità di esperienze o di stage in contesti internazionali, anche attraverso programmi europei come Erasmus.
- Attività di volontariato o cittadinanza attiva: progetti legati al sociale, alla sostenibilità o all'inclusione, per promuovere il senso civico e l'impegno verso la comunità.
- Partecipazione a fiere, eventi, e progetti culturali: coinvolgimento in eventi o iniziative che permettono di entrare in contatto con realtà professionali e culturali di interesse.

9.2. Nei PCTO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le modalità di valutazione che permettano l'accertamento di processo e di risultato, in piena coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 ("oggetto della valutazione"). Vedi allegato 3

## **Art.10. VALUTAZIONE DELL'ANNO ALL'ESTERO (MOBILITÀ STUDENTESCA)**

10.1. Gli alunni che frequentano un quadriennio o un anno all'estero vengono valutati al rientro con un colloquio.

10.2. Il Consiglio di Classe acquisisce dallo studente l'attestato di frequenza ufficiale con elencate le discipline seguite con relativa valutazione (pagella), i programmi delle materie seguite all'estero e altra documentazione utile ai fini del reinserimento (scheda compilata dalla scuola all'estero per dell'attribuzione delle ore di alternanza scuola/lavoro, eventuali certificazioni linguistiche, certificazione di attività svolte durante il soggiorno all'estero ecc.). Tale documentazione deve pervenire a scuola entro la fine di luglio. I colloqui di riammissione integrativi orali vertono sugli argomenti disciplinari preventivamente concordati con gli studenti e sulla descrizione dell'esperienza. Tali colloqui si svolgono prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

10.3 In sede di scrutinio, il Consiglio di classe prende in esame l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera, le valutazioni dell'anno scolastico precedente e il colloquio di riammissione e quindi delibera l'ammissione dello studente alla classe quinta, attribuendo una valutazione che determina il punteggio di credito formativo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

## **Art.11. CRITERI PER GLI SCRUTINI**

### **11.1. Ammissione alla classe successiva**

Lo studente viene ammesso alla classe successiva se, valutando il percorso svolto nell'attività didattica e nelle iniziative di sostegno e recupero, ottiene un voto di comportamento pari o superiore a sei decimi (sette con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative riferite alla Legge 150/2024) e una valutazione di almeno sei decimi in ogni disciplina o gruppo di discipline per cui è previsto un voto unico secondo le norme vigenti.

11.2. A partire dal terzo anno in sede di scrutinio finale verrà assegnato ad ogni studente un credito sulla base della media dei voti secondo quanto stabilito nel DPR 122/2009, Decreto Legislativo 62/2017, OM 205/2019, DM 110/2022, Legge 150/2024.

### **11.3. Prospetto dei crediti scolastici:**

| Fascia di Media dei Voti | Credito Scolastico (3 <sup>a</sup> classe) | Credito Scolastico (4 <sup>a</sup> classe) | Credito Scolastico (5 <sup>a</sup> classe) |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| M = 6                    | 10 - 11                                    | 11 - 12                                    | 13 - 14                                    |
| 6 < M ≤ 7                | 11 - 12                                    | 12 - 13                                    | 14 - 15                                    |
| 7 < M ≤ 8                | 12 - 13                                    | 13 - 14                                    | 15 - 16                                    |
| 8 < M ≤ 9                | 13 - 14                                    | 14 - 15                                    | 16 - 17                                    |
| M > 9                    | 14 - 15                                    | 15 - 16                                    | 17 - 20                                    |

### **11.4. Dettagli sull'attribuzione del credito:**

11.4.1. Media dei voti (M): calcolata considerando tutti i voti delle discipline e il voto di comportamento.

11.4.2. Il Consiglio di Classe assegna il punteggio sulla base della fascia di appartenenza, tenendo conto di:

- Partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche.
- Interesse e impegno dimostrato.
- Eccellenza in alcune discipline.
- Credito formativo.

*-Con l'entrata in vigore delle norme attuative riferite alla Legge 150/2024, il voto in condotta per ottenere il punteggio alto della fascia di corrispondenza non potrà essere inferiore a 9.*

- Aiuto in una o più discipline.

11.5.1. Non ammissione alla classe successiva: La non ammissione alla classe successiva avviene quando, nonostante il percorso didattico e gli interventi di sostegno e recupero svolti, sono presenti **3 insufficienze gravi o 4 insufficienze diffuse**. In tali casi, non risulta giustificata la sospensione del giudizio, poiché il Consiglio di Classe ritiene che non vi siano le condizioni per raggiungere entro la fine dell'anno scolastico gli obiettivi formativi e di apprendimento delle discipline interessate. Inoltre, la decisione di non ammettere l'alunno deve considerare anche le possibili conseguenze sul percorso scolastico dello studente, con particolare attenzione al rischio di abbandono scolastico.

11.5.2. La non ammissione alla classe successiva sarà automatica nel caso di attribuzione del 5 in comportamento.

11.6.1. Sospensione del giudizio:

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del DPR 122/2009, si applicano i seguenti criteri per la sospensione del giudizio in caso di insufficienze in alcune discipline. La sospensione può essere deliberata se, analizzando il percorso didattico e le attività di recupero e sostegno effettuate, il numero di discipline con valutazioni insufficienti **non supera le tre**. In questi casi, il Consiglio di Classe ritiene che ci siano le condizioni per permettere allo studente di recuperare entro il termine stabilito.

**11.6.2. Con l'entrata in vigore delle norme attuative riferite alla Legge 150/2024 si determina sospensione del giudizio anche nel caso di 6 in condotta** (vedi scheda allegata relativa al comportamento).

11.6.3. Verifiche finali per alunni con sospensione del giudizio e integrazione dello scrutinio finale.

Le verifiche finali per gli studenti con giudizio sospeso si svolgeranno seguendo queste modalità:

- Somministrazione di prove scritte, orali e pratiche in linea con il piano di studi e mirate a verificare il raggiungimento degli obiettivi e delle conoscenze fondamentali.
- Le prove si svolgeranno entro luglio.

11.6.4. Successivamente, i Consigli di Classe saranno convocati al termine delle prove per integrare lo scrutinio finale. La composizione del Consiglio sarà identica a quella dello scrutinio originale, salvo sostituzioni formalmente registrate in caso di indisponibilità.

11.6.5. Il Consiglio di Classe, basandosi sui risultati delle verifiche, procederà all'integrazione dello scrutinio finale con una valutazione complessiva dello studente.

In caso di esito positivo, l'alunno sarà ammesso alla classe successiva, e saranno pubblicati i voti di tutte le discipline con la dicitura "ammesso". In caso di esito negativo, il risultato sarà pubblicato con la sola indicazione "non ammesso".

11.6.6. Per gli studenti promossi dopo l'integrazione dello scrutinio finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di Classe attribuirà il punteggio di credito scolastico relativo.

11.7 Il docente di Sostegno

I docenti di Sostegno partecipano attivamente al processo educativo di tutti gli studenti della classe, facendo parte a pieno titolo del Consiglio di Classe con diritto di voto per tutti gli alunni, indipendentemente dalla presenza di certificazioni. Tuttavia, nel caso in cui più docenti di Sostegno seguano lo stesso studente con disabilità, il loro contributo confluisce in un'unica posizione, e il diritto di voto espresso all'interno del Consiglio di Classe vale come "uno". Questo principio si applica a tutti gli studenti, certificati o meno.

11.8.1. L'insegnante di Religione Cattolica (IRC)

L'insegnante di Religione Cattolica è membro a pieno titolo degli organi collegiali della scuola, con lo stesso status degli altri docenti. Partecipa alle valutazioni periodiche e finali esclusivamente per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica. Non attribuisce un voto numerico in decimi, ma redige una nota specifica che accompagna il

documento di valutazione ma che non contribuisce alla media.

11.8.2. Nel caso in cui, durante lo scrutinio finale, sia necessaria una deliberazione a maggioranza, l'insegnante di Religione partecipa al voto motivando il proprio giudizio, che viene registrato a verbale. Tale giudizio valuta positivamente o negativamente il grado di preparazione dell'alunno rispetto agli obiettivi didattici e formativi, al profitto, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alle capacità e alle attitudini dimostrate.

11.9. Il docente di Attività Alternativa alla Religione Cattolica (DAARC)

Il docente di Attività Alternativa partecipa ai Consigli di Classe per gli scrutini periodici e finali, ma solo in relazione agli studenti che frequentano tali attività. Utilizza la medesima scala valutativa e lo stesso modello di scheda dell'IRC, allegandolo al documento di valutazione degli alunni interessati.

## **ART.12. COMUNICAZIONE E TRASPARENZA**

12.1. Le famiglie vengono informate regolarmente tramite il registro elettronico che rappresenta lo strumento ordinario di comunicazione con le famiglie.

Sul Registro elettronico verranno riportati i voti delle verifiche delle singole discipline.

Sul registro elettronico i Consigli di classe registrano i debiti attribuiti, i voti espressi nelle materie con debito e le modalità di estinzione degli stessi.

12.2. Per quanto riguarda i risultati dello scrutinio finale, la comunicazione dei debiti sarà effettuata in forma scritta tramite una scheda elaborata dalla scuola, contenente i voti delle discipline con carenze, la natura delle stesse, gli obiettivi e le caratteristiche dell'azione di recupero.

La comunicazione della non ammissione verrà fatta direttamente ai genitori della/o studente dal coordinatore di classe telefonicamente ed entro la mattinata successiva allo svolgimento dello scrutinio.

## **Art. 13. ALUNNI CON PIANO PERSONALIZZATO E/O INDIVIDUALIZZATO**

13.1. Indicazioni generali per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

In riferimento alla Direttiva BES del 27 dicembre 2012 e alla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, è necessario preparare un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con bisogni educativi speciali. Questo piano, anche se temporaneo, deve essere formalizzato.

13.2. La normativa vigente prevede la grande area BES suddivisa in tre macro-aree:

13.2.1 - DSA: disortografia, dislessia, discalculia e disgrafia, oltre all'ADHD, come l'iperattività e il deficit di attenzione quando vengono riconosciuti da specialisti privati o dal Servizio Sanitario Nazionale. Al ricevimento di una specifica diagnosi, il consiglio di classe è tenuto ad elaborare un PDP (Piano Didattico Personalizzato).

13.2.2. - Disabilità cognitive e motorie:

Si tratta di problematiche che richiedono specifica diagnosi da parte di medici specialisti privati o dal Servizio Sanitario Nazionale e per gli alunni che ne soffrono è prevista l'assegnazione di un insegnante di sostegno combinata all'elaborazione di un PEI (Piano Educativo Individualizzato).

13.2.3. - Disturbi che derivano da condizioni socio-economiche, culturali o linguistiche.

Riconosce i disturbi che derivano da condizioni socio-economiche, culturali o linguistiche che causano difficoltà relazionali, comportamentali e problemi di integrazione con la cultura italiana. Tali criticità possono essere segnalate dalla scuola che si accorge del deficit di apprendimento durante le ore di lezione o dai servizi sociali. Per questi disturbi è prevista l'elaborazione da parte della scuola di un PDP (Piano Didattico Personalizzato).

13.3.1. I minori di cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, essendo soggetti all'obbligo scolastico ai sensi dell'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31

agosto 1999, n. 394, vengono valutati secondo le modalità e i criteri previsti per gli studenti italiani, con la possibilità di personalizzare il loro percorso di apprendimento.

13.3.2. Nella valutazione degli studenti stranieri, per i quali i piani personalizzati includono interventi mirati di educazione linguistica e adattamenti curricolari, si terrà conto, per quanto possibile, della loro esperienza scolastica pregressa, dei risultati raggiunti, delle competenze essenziali acquisite e delle abilità sviluppate.

13.4.1. Indicazioni per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) Secondo l'articolo 10 del DPR 122/2009, la valutazione degli alunni con DSA certificati deve tenere conto delle loro specifiche situazioni. Anche nelle verifiche e negli esami conclusivi, si adottano strumenti compensativi e misure dispensative ritenute più idonee dal Consiglio di Classe, in coerenza con le risorse disponibili e la normativa vigente.

Viene predisposto un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che deve essere compilato con la definizione degli strumenti compensativi e misure dispensative sulla base della certificazione prodotta.

13.4.2. Per gli studenti con certificazione BES nelle tre aree, il voto riportato sul registro elettronico deve essere accompagnato dall'indicazione delle misure dispensative e strumenti compensativi utilizzate nel corso della prova.

### 13.5. Valutazione degli alunni con disabilità certificata

In base al DPR n. 122/2009, la valutazione degli alunni con disabilità certificata si riferisce al comportamento, alle discipline e alle attività previste dal loro Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Tale valutazione è strettamente correlata al percorso individuale dell'alunno e mira a evidenziarne i progressi.

La modalità di valutazione può essere:

- Identica a quella della classe;
- allineata a quella della classe, ma con criteri personalizzati;
- differenziata;
- mista.

La scelta viene stabilita nel PEI di ciascun alunno.

## **Art 14. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO BIENNIO**

Alla fine del biennio della scuola secondaria di secondo grado, il CdC è tenuto a redigere la certificazione delle competenze e consegnare agli alunni che, avendo assolto all'obbligo scolastico e avendo compiuto il 16° anno di età, vogliono immettersi nel mondo del lavoro e iscriversi presso i centri per l'impiego (ex uffici di collocamento).

Per coloro che proseguono il percorso di studi tale certificato va conservato agli atti della scuola e consegnato obbligatoriamente al compimento del 18° anno di età. Per gli alunni con giudizio sospeso del secondo grado tale certificazione viene redatta nello scrutinio di luglio. Quando un alunno si trasferisce, la certificazione di competenza andrà redatta alla fine dell'anno scolastico dalla scuola accogliente.

Tale certificato ha la finalità di misurare e certificare il livello raggiunto nell'ambito delle otto competenze chiave di cittadinanza al termine del percorso di istruzione obbligatoria e dei quattro assi culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico e asse storico sociale).

## **Art. 15. CRITERI PER VALIDARE L'ANNO SCOLASTICO E DEROGHE AL 25% DI ASSENZE**

15.1. La Circolare del MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, prot. n. 1483, avente per oggetto la "validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado" prevede che la mancata frequenza del 75% delle ore previste dal Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) della scuola, comporti, salvo casi di deroga, l'esclusione dello studente dalla possibilità di essere valutato e quindi dalla promozione o dall'ammissione

all'esame di stato.

15.2. La normativa vigente prevede che le istituzioni scolastiche regolamentino le deroghe in caso di assenze documentate e continuative e a condizione che esse non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

- Il presente regolamento stabilisce che può essere ritenuto valido l'anno scolastico anche per quegli alunni che non abbiano raggiunto il limite dei tre quarti del monte ore annuale per le seguenti ragioni:  
gravi motivi di salute adeguatamente documentati (p.e. ricovero ospedaliero o malattie croniche certificate);
- terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (p.e. cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente);
- visite specialistiche e day hospital;
- gravi e documentate esigenze di famiglia (p.e. provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, causa di forza maggiore);
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- provenienza da altri paesi in corso d'anno;
- rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
- partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- mancata frequenza dovuta alla disabilità;
- altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati.

15.3. Le deroghe al numero di assenze devono essere documentate attraverso:

- una certificazione iniziale (dell'ospedale, della ASL o specialista convenzionato, se si tratta di patologie) attestante la patologia, cui deve seguire certificato medico che si riferisca alla specifica assenza per tale patologia;
- dichiarazione della Federazione sportiva, in caso di pratica sportiva agonistica, cui deve seguire un'attestazione dell'associazione sportiva per ogni assenza.